



Circolare n. 88

Ai Docenti a T. D.  
Agli Atti  
e. p. c. Alla DSGA

**Oggetto: Informativa e fruizione ferie a. s. 2025/26 docenti a tempo determinato con scadenza del contratto al 30/06/2026.**

Con la presente si fornisce al personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 30/06 informativa sulla corretta modalità di fruizione delle ferie durante la vigenza dell'incarico.

Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato, la cui determinazione del periodo di godimento è riconducibile principalmente a quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del 14.07.2023 e individuato nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Per la puntuale disciplina relativa alla fruizione delle ferie del personale docente a tempo determinato, in misura proporzionale al servizio prestato, si rimanda all'informativa sottoscritta dal personale all'atto della presa di servizio.

In considerazione di quanto premesso, si invitano i docenti con contratto di lavoro a T.D. con scadenza al 30.06.2026 a presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, in assenza di attività didattiche programmate, come sotto indicato:

1. dal 22/12/2025 al 05/01/2025 vacanze natalizie – gg. 10: la richiesta è da effettuarsi entro il 10/12/2025;
2. dal 16/02/2026 al 17/02/2026 vacanze di carnevale – gg. 2: la richiesta è da effettuarsi entro il 10/02/2026;
3. dal 02/04/2026 al 07/04/2026 vacanze di Pasqua – gg. 4: la richiesta è da effettuarsi entro il 25/03/2026;
4. il 1/06/2026 sospensione delle lezioni – gg. 1: la richiesta è da effettuarsi entro il 30/04/2026;
5. per il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il 30/06/2026: tutti i giorni, esclusi i giorni di scrutinio. La richiesta è da effettuarsi entro il 31/05/2026;
6. per i docenti che saranno impegnati negli Esami di Stato conclusivi del 1° ciclo, per il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il giorno precedente la riunione plenaria per l'insediamento delle commissioni d'esame, tutti i giorni esclusi quelli previsti per gli scrutini.

Si rileva che, ai sensi dell'art. 38 del CCNL 2019/21 e dell'art. 1 comma 54 legge 228/2012, "Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e relative disposizioni applicative". La recente sentenza della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 16715 del 17.06.2024) precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni - a fronte dell'informazione adeguata della scuola - fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva. Quanto sopra non si applica al personale supplente destinatario di supplenze brevi.

Per il personale con contratto a T.D. sino al 31/08, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Bariano, 02/12/2025

La dirigente scolastica  
Cristina Rossi